

SENT. N. 322/12
R. G. 1332/09
C.F. 2332

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:

Dr. Giuseppe Valea	Presidente
Dr. Emilio Sirianni	Consigliere
Dr. Mario Santoemma	Consigliere Rel.

SENTENZA

nella causa n° 1332\2009 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rossano in funzione di Giudice del Lavoro in data 21.5.2009;

tra

....., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. C. Pisano e A. Campilongo ed elettivamente domiciliata in Soverato al Corso Umberto I presso lo studio dell'Avv., in virtù di procura a margine dell'atto di appello;

Appellante

E

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del Direttore Regionale per la Calabria, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via (Avvocatura INAIL), presso e nello studio degli Avvocati e che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio di Catanzaro del del repertorio e della raccolta;

E

Direzione Provinciale del Lavoro di Cosenza, in persona del l.r.p.t., ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro e domiciliata presso i suoi uffici alla via G. Da Fiore n. 34;

Appellati

All'udienza del 6.03.20120 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:

Per l'appellante: "...in via principale ed in accoglimento del presente gravame, disporre la riforma totale della sentenza impugnata per le motivazioni espresse in parte narrativa, da qui intendersi trascritte e riportate, anche in relazione al capo relativo alla condanna alle spese processuali del primo grado che dovranno, per l'effetto subire una inevitabile e totale compensazione;

in via del tutto subordinata,una riduzione delle spese processuali del primo grado di giudizio a carico dell'odierna appellante nel rispetto del valore della controversia;

condannare sempre ed in ogni caso gli appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, con attribuzione delle sotesse ai sottoscritti avvocati ex art. 93 c.p.c."

Per l'appellato Direzione Provinciale del lavoro: ".....rigettare l'appello proposto da srl, confermando integralmente la sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice del lavoro di Rossano.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa"

Per l'appellato INAIL: ".....dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza impugnata.

Vittoria di spese e competenze del doppio grado".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato al Tribunale di Rossano, l'appellante società, interponeva opposizione avverso verbale redatto dall'Ispettorato Provinciale del lavoro di Cosenza che aveva accertato l'esistenza di prestazioni lavorative da parte di e , con conseguente irrogazione di sanzioni e richiesta

dei relativi premio da parte dell'INSAIL sede di Cosenza, chiedendone la l'annullamento e l'infondatezza delle sanzioni e pretese connesse.

A sostegno eccepiva, dal punto di vista formale la violazione dell'art. 18 l. 689/81 e nel merito della pretesa la insussistenza del rapporto di lavoro subordinato dei lavoratori accertato dagli ispettori e fatto proprio dall'INAIL.

Si costituivano i convenuti contrastando le attoree pretese.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rossano, rigettava l'opposizione condannando la società al pagamento delle spese.

Con atto di appello del 2.07.2009, la società impugnava detta sentenza rilevando che il giudicante di primo grado era incorso in errore:

Sulla distribuzione dell'onere probatorio in relazione alla valenza probatoria dei verbali ispettivi.

Sulla inadeguata valutazione della dedotta violazione dell'art. 18 l. 689/81.

Sulla condanna abnorme ed ingiustificata al pagamento delle spese processuali.

Gli appellati si costituivano resistendo al gravame.

All'udienza del 6.03.2012 veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La censura dell'appellante, relativa all'errata distribuzione dell'onere probatorio, tra le parti, per come prospettata dal giudicante di primo grado, è fondata e merita accoglimento.

Sul punto, la Corte, deve rilevare che la più recente giurisprudenza di legittimità ha di gran lunga attenuato la valenza probatoria in giudizio dei verbali ispettivi, accollando sugli istituti che in forza di essi esigono premi e contributi, l'onere di provare i fatti costitutivi del credito azionato e ciò nonostante assumano nel giudizio la veste di convenuti.

Sul punto ex multis:

In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'Inps sulla base di verbale

ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell'Inps l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria).

Cassazione civile, sez. lav., 18/05/2010, n. 12108

Ne consegue che, occorrerà nel caso in esame, vagliare se le parti pubbliche abbiano fornito prova adeguata della veridicità e fondatezza degli accertamenti eseguiti ed essendovi vasto corredo probatorio orale e documentale acquisito anche d'ufficio nel giudizio di primo grado, operare una complessiva valutazione.

Le **dichiarazioni** rese dai dipendenti, in sede di ispezione, possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge; infatti, sebbene i verbali redatti dagli **ispettori** facciano piena prova - fino a querela di falso - solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, tuttavia, per le altre circostanze riferite dai verbalizzanti e per le **dichiarazioni** rese dai lavoratori interrogati il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione

Cassazione civile, sez. lav., 02/10/2008, n. 24416

Nel merito, sul punto, occorre evidenziare che gli ispettori sentiti come testi, ex art. 421 c.p.c., hanno confermato il contenuto del verbale che avrebbe accertato l'esistenza di un rapporto lavorativo tra la società e tali e...

Ma in ordine al primo, lo stesso, ebbe a dichiarare agli ispettori, di aver prestato attività lavorativa, presso la lavanderia di cui la società è titolare, in modo saltuario.

Per quel che riguarda invece, non risultano allegate al verbale sue dichiarazioni, ma dichiarazioni del datore di lavoro che non ha confermato l'esistenza

di un vero e proprio rapporto di lavoro, ma soltanto di averla vista presso la lavanderia per prendere informazioni sullo svolgimento dell'attività lavorativa.

Le suddette circostanze sono già di per sé inadeguate ad accertare l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato, difettando i requisiti essenziali della continuità e subordinazione.

Peraltro, il _____, sentito come teste, ha confermato la saltuarietà precisando che veniva chiamato presso la lavanderia solo al bisogno e che la 13^a percepita aveva più natura di liberalità che di retribuzione.

E' rimasta quindi confermata la inadeguatezza delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori a qualificare il rapporto come di lavoro subordinato.

Per quel che invece concerne la posizione di _____, nulla hanno aggiunto gli ispettori sentiti anche come testi, per cui in ordine alla sua posizione nulla può condurre a ritenere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Ne deriva che già nel merito il verbale non può essere ritenuto adeguato alla irrogazione delle relative sanzioni e titolo per il pagamento dei primi richiesti dall'INAIL. 

La sentenza di primo grado va quindi riformata con accoglimento della domanda spiegata dalla società in primo grado.


Attese le oscillazioni giurisprudenziali sul punto, e le motivazioni poste a sostegno dell'accoglimento dell'appello, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.

La Corte d'Appello di Catanzaro, come sopra composta e riunita in camera di consiglio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____ srl nei confronti della Direzione Provinciale del lavoro di Cosenza e dell'INAIL con atto del 2.07.2009 avverso la sentenza del Tribunale di Rossano sez. lavoro del 21.05.2009, così provvede:

- Accoglie l'appello e per l'effetto annulla il verbale di accertamento n. 030 del 24/02/2000 dell'Ispettorato del lavoro di Cosenza e le conseguente sanzioni;
- Dichiara non dovute le somme pretese dall'INAIL in conseguenza del predetto verbale di accertamento;
- Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 6.03.2012.

Il Consigliere estensore


Il Presidente


CORTE DI APPELLO
DI CATANZARO
Depositato in Cancelleria
L. 26 MAR. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
